

**COORDINAMENTO DISTRETTUALE DELLA CAMERE PENALI DELLA
EMILIA ROMAGNA**

Il Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali della Emilia Romagna

PRESA VISIONE

del contenuto della Delibera del 17.01.2017 della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola";

PRESO ATTO

del comunicato della Giunta Regionale della ANM che rimarca come, nel caso in esame, il diritto di difesa dell'interessato non abbia subito, in concreto, "*né danni, né limitazioni*", senza, peraltro, addurre alcuna valida motivazione a sostegno del proprio assunto;

EVIDENZIATO

come l'episodio si sia verificato al Tribunale della Libertà di Bologna, che è organo distrettuale, e dunque la questione sia di rilevanza e di interesse dell'intero Distretto di Corte di Appello;

RIBADITO

come il principio del diritto di difesa, della oralità, del contraddittorio e della collegialità della decisione, siano principi informativi del nostro codice di procedura penale, ed ancor prima di matrice e rilevanza costituzionale, quali cardini del giusto processo e della presunzione di innocenza, per cui anche una singola violazione non può che essere stigmatizzata;

EVIDENZIATO

come nel caso segnalato la notifica della decisione, prima della celebrazione della udienza camerale, volta a decidere sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso il diniego di emissione di una misura cautelare, implica che detti principi siano stati del tutto pretermessi, il che risulta ancor più grave perché tali violazioni sono avvenute nel corso di un procedimento *de libertate*, a contraddittorio necessario di fronte ad un giudice a composizione collegiale, denominato, non a caso "tribunale della libertà";

SOTTOLINEATO

come paia dunque particolarmente grave che di fronte ad una palese violazione di legge, la Magistratura Associata si arrecchi sempre e comunque sulla difesa

corporativa della categoria, ponendo in secondo e subalterno piano non solo il diritto di difesa ma, addirittura, il rispetto della legge;

RIMARCATO

come, ancora una volta, spetti dunque all'avvocatura, ed in primo luogo alle Camere Penali, levarsi a difesa delle garanzie e dei diritti inviolabili dell'indagato nei confronti di chiunque ne faccia spregio;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

lo sconcerto e la riprovazione della avvocatura per quanto occorso e tempestivamente rilevato nel suo oggettivo significato dalla C.P. Bologna, riserva l'adozione di ulteriori iniziative in relazione agli sviluppi della vicenda.

DISPONE

che la presente Delibera sia comunicata:

al Ministro della Giustizia;

al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

al Presidente del Tribunale di Bologna;

ai Procuratori Capi di ogni Tribunale del Distretto;

ai Presidenti di ogni Tribunale del Distretto;

nonché, per conoscenza, al Presidente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Bologna, 27 gennaio 2017


Il Presidente della Camera Penale di Piacenza

Il Presidente della Camere Penale di Parma

Il Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia

Il Presidente della Camera Penale di Modena


Il Presidente della Camera Penale di Bologna



Il Presidente della Camera Penale della Romagna



Il Presidente della Camera Penale di Ferrara



Il Presidente della Camera Penale di Rimini

